CIRCOLARE DEL 30 GENNAIO 2023

Decreto Aiuti Quater convertito in legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la **Legge del 13.01.2023 n. 6** di **conversione del decreto Aiuti quater** (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176). Sono tre gli ambiti principali di modifica apportate in sede di conversione.
La prima novità riguarda il **posticipo del termine** per la fruizione dei **crediti d'imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022**.
In particolare si prevede che **sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30.09.2023**

- crediti "energia" spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- i crediti "energia" spettanti ai sensi del DL Aiuti-bis relativamente al terzo trimestre 2022.

In alternativa tali crediti **sono cedibili, solo per intero,** dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta **salva la possibilità di due ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore:

- di banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In secondo luogo con l'art. 2-bis si **posticipano di tre mesi**, **dal 31.03.2023 al 30.06.2023**, i termini entro cui è **utilizzabile in compensazione** tramite **modello F24** il **credito d'imposta del 20% anche già oggetto di cessione** , spettante alle imprese esercenti:

- attività agricola e della pesca;
- attività agromeccanica (codice Ateco 01.61),

per l'**acquisto di carburante** per la trazione del **quarto trimestre del 2022.**
È stato anche spostato in avanti di un mese, **dal 16.02.2023 al 16.03.2023** il termine entro il quale i beneficiari, **devono riferire all'Agenzia delle Entrate**, **l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.**

Infine in materia di superbonus si conferma che la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, scende al 90 per cento, con alcune eccezioni, ad esempio

- è prorogato al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari
- L'aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali
- Nei casi in cui le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura siano state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 è possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

- Infine si innalza a tre il limite massimo di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio.

Pubblicata la circolare ADE di chiarimenti sulla tregua fiscale 2023

Con la Circolare n 2 del 27 gennaio le Entrate pubblicano le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Si tratta di una circolare "omnibus", con tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative previste.
Ad esempio sul "ravvedimento operoso speciale" per le violazioni concernenti le dichiarazioni fino al 2021 si ricorda che si permette ai contribuenti di versare entro il 31 marzo 2023 un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti
Entro il 31 marzo 2023:

- va effettuato il pagamento dell'intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale
- andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.

Con la circolare si chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione.
Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e le violazioni formali.
Inoltre è possibile ricorrere all'istituto della compensazione.

Finanziamenti per 500 milioni all'innovazione: domande dal 31 gennaio

Attraverso la piattaforma on line di Mediocredito Centrale è già possibile predisporre **la richiesta di agevolazioni**, **da inviare a partire dal 31 gennaio per gli Accordi di innovazione 2023** previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021**,** a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR.
Per accedere alle agevolazioni i soggetti proponenti devono definire l'Accordo per l'innovazione con il Ministero dello sviluppo economico e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento.
I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti dal Decreto direttoriale del 14 novembre 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha sbloccato ulteriori **500 milioni di euro** per il secondo sportello di richieste.
Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese di qualsiasi dimensione**, **anche in forma congiunta, per progetti riguardanti:** *Tecnologie di fabbricazione, Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche, Tecnologie abilitanti emergenti, Materiali avanzati, Intelligenza artificiale e robotica, Industrie circolari, Industria pulita a basse emissioni di carbonio, Malattie rare e non trasmissibili, Impianti industriali nella transizione energetica, Competitività industriale nel settore dei trasporti, Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili, Mobilità intelligente, Stoccaggio dell'energia, Sistemi alimentari, Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione, Sistemi circolari.*

I **progetti** devono prevedere **spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro**, avere una **durata non superiore a 36 mesi** ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. **Il limite massimo del contributo alle spese a fondo perduto concedibile è pari:**

- al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale
- al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.

Tassazione immobile venduto UE da residente in Italia

Con Risposta a interpello n. 122 del 20 gennaio, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla **assoggettabilità ad imposizione in Italia del reddito derivante dalla vendita di un immobile acquistato nei Paesi Bassi più di 5 anni prima, da parte di un soggetto che vive e lavora in Italia e in Spagna.**
La sua domanda riguardava il trattamento fiscale da riservare a tale introito in Italia già assoggettata a imposizione in Olanda.
Le Entrate specificano che **in relazione al reddito derivante dall'alienazione del bene immobile ubicato nei Paesi Bassi, occorre far riferimento** all'articolo 13 della Convenzione contro la doppia imposizione tra l'Italia ed i Paesi Bassi ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305.
Al riguardo, si osserva che in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni non è prevista alcuna imposizione di tali plusvalenze. Infatti, l'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR **prevede l'imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.**
In conclusione, spiega l'Agenzia, il reddito in esame non dovrà essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese e, di conseguenza, **non dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.**

Bonus acquisto casa under 36: nuove Faq di chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento della guida all'acquisto della prima casa alla luce le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 per gli **under 36**.
In una delle FAQ si risponde alla seguente domanda: "*Compirò 36 anni a marzo 2023. Entro quale data dovrò stipulare l'atto di acquisto della prima casa per avere diritto alle agevolazioni per gli under 36. Posso farlo entro il mese di febbraio 2023?"*
L'Agenzia ricorda che **le agevolazioni in materia di imposte indirette in favore di giovani acquirenti di una prima casa** introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 73/2021 **si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e il 31 dicembre 2023**.
I requisiti soggettivi per poter usufruire dei benefici fiscali sono due:

- NON compiere 36 anni nell'anno in cui viene stipulato l'atto
- avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Pertanto, **il giovane acquirente non potrà richiederle se l'atto è rogitato nel 2023, cioè nello stesso anno solare nel quale compie 36 anni di età.**

Ludoteche e servizi infanzia: requisiti per l'esenzione IVA

Con Risposta a interpello n 131 del 20 gennaio 2023 le Entrate chiariscono l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese da una ludoteca che offre servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi).
Viene precisato che le prestazioni rese dall'Istante non sono riconducibili tra le prestazioni esenti IVA1, in quanto l'esenzione è prevista per le: "*le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)*".
Nel caso in esame, **in assenza di un'iscrizione in un apposito albo, di uno specifico accreditamento da parte del soggetto competente** e della circostanza che le prestazioni educative in questione non sono approvate né finanziate da enti pubblici, non trova applicazione il regime di esenzione dall'IVA e le **prestazioni sono soggette all'aliquota ordinaria del 22 per cento.**

Sospensione attività nelle microimprese: Nota Ispettorato

Con la Nota n. 162 del 24 gennaio 2023, in corso di pubblicazione, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa le modalità di applicazione della misura sanzionatoria di sospensione delle attività produttive nei confronti di microimprese.
Nel caso specifico si trattava di un'impresa con un solo dipendente (occupato in maniera irregolare) nella quale era stata violata la normativa di prevenzione degli infortuni per **mancata predisposizione del Documento di valutazione dei Rischi e mancata nomina del RSPP**.
Nel documento l'Ispettorato ricorda che **i provvedimenti di sospensione delle attività previsti per le violazioni in tema di lavoro irregolare non sono applicabili nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato** dall'impresa (art. 14, comma 4, D.lgs. n. 81/2008).
La sospensione delle attività può essere ordinata però per altri tipi di violazione, ad esempio, come nel caso illustrato, per gravi irregolarità relative all'ambito della sicurezza del lavoro di natura prevenzionistica, come **la mancanza del DVR o della nomina del RSPP**, sufficienti, da sole, a giustificare l'adozione del provvedimento.
Inoltre, si precisa che nel caso in cui non venga emesso il provvedimento di sospensione delle attività aziendali per il limite sopracitato, gli ispettori del lavoro possono comunque:

- procedere con l'emanazione di altri provvedimenti per assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
- provvedere all'allontanamento del lavoratore irregolare dalla sede di lavoro fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione.

Al via il riesame per le richieste di bonus 200 euro agli autonomi INPS

Nel messaggio INPS n. 317-2022 sono fornite le istruzioni per la presentazione dell**e richieste di riesame da parte dei lavoratori autonomi** e professionisti iscritti alle gestioni INPS **riguardanti le domande per l'indennità una tantum di 200-150 euro respinte**

dall'Istituto. Il termine, NON perentorio, per inviare la richiesta di riesame è di **90 giorni, decorrenti:**

- dalla data di pubblicazione del messaggio, quindi **in scadenza il 20 aprile 2023** oppure
- dalla data di conoscenza del rigetto della domanda (se successiva).